

received: 2008-02-16
original scientific article

UDC 343.422:398.332.47(450.34)"1832"

UNA DELLE ULTIME SERE DI CARNEVALE.¹
LA GIUSTIZIA CRIMINALE ASBURGICA NELLA PICCOLA
COMUNITÀ RURALE VENETA DI LISIERA (1832)

Luca ROSSETTO

Università degli studi di Padova, Dipartimento di Storia,
IT-35141 Padova, Via del Vescovado 30
e-mail: franzkarl2002@yahoo.it

SINTESI

Marzo 1832. A Lisiera (Vicenza), la penultima sera di Carnevale, una mascherata sfilava per le vie del paese provocando le ire del parroco. Un evento apparentemente "normale" per quel periodo di festa; evento che invece, proprio per iniziativa del curato, comporterà l'imputazione del delitto di "perturbazione della religione" per due "villici" e determinerà, nel breve lasso di tempo di un mese, l'intervento dell'Imperial Regio Tribunale Provinciale di Vicenza (ed in primis del giudice relatore incaricato di indagare sulla vicenda), nonché quello dell'Imperial Regio Tribunale Generale d'Appello di Venezia, chiamati ad interpretare, ai fini di giustizia, una tra le manifestazioni più rappresentative della cultura popolare nel contesto specifico di una piccola comunità.

Parole chiave: Carnevale, comunità, Codice Penale Universale Austriaco, giudice relatore, interpretazione, referati, giustizia criminale asburgica

¹ Un umile omaggio a Carlo Goldoni (già coadiutore del cancelliere criminale a Chioggia nel 1728) di cui, nel 2007, sono ricorsi i trecento anni della nascita. La succitata commedia, d'ambiente veneziano, annunciata già da qualche settimana col titolo "*Un giorno di Carnevale*", venne rappresentata per la prima volta il 16 febbraio 1762, la sera di martedì grasso, nel teatro San Luca a Venezia; come nel processo esaminato in questo breve contributo, vi si mescolano, con rapidità incredibile, fatti lieti e non lieti, fortune e sfortune che in un fluire senza fine si incastrano vicendevolmente.

ONE OF THE LAST EVENINGS OF CARNIVAL. HABSBURG CRIMINAL
JUSTICE IN THE SMALL RURAL COMMUNITY OF LISIERA
IN VENETO (1832)

ABSTRACT

March 1832. At Lisiera (Vicenza), on the second-to-last evening of Carnival, a procession of masquers paraded through the streets of the village, arousing the anger of the parish priest. It was an apparently "normal" event during that period of festivity. However, at the instigation of the curate, this very event would lead to the criminal charge known as "perturbation of religion" for two "countrymen" and would within the lapse of one month, involve action from firstly the "giudice re-latore" in charge of investigation into the matter, then the Royal Imperial Provincial Tribunal of Vicenza and the Royal Imperial Court of General Appeals of Venezia which were called upon to interpret, to the final reaches of justice, one of the most representative manifestations of popular culture in the specific context of a small community.

Key words: Carnival, community, Austrian Universal Criminal Code, investigating judge, interpretation, reports, Habsburg Criminal Justice

IL FATTO²

Il giorno 5 marzo del 1832, ultimo lunedì di carnevale, alcune persone del Comune di Bolzano Vicentino, abitanti nella frazione di Lisiera, mascheratesi, girovagavano qua e là più o meno attorno alle 15 pomeridinane, ora delle Sacre Funzioni.

Gaetano Colla, uno del gruppo, indossava una specie di veste talare e teneva in mano un libro a mo' di Breviario, rivolgendosi verbalmente ad un altro individuo, Giuseppe Marchesan, che fingeva d'essere moribondo.

La sera stessa una scena simile si ripeteva in vari luoghi del Comune di Monticello Conte Otto, con l'unica differenza che in quel caso era il Marchesan ad aver assunto le sembianze del sacerdote.

2 Il fascicolo relativo al processo esaminato nel presente contributo si trova nell'imponente fondo dell'Archivio di Stato di Vicenza identificato dalla denominazione *Tribunale Austriaco, Penale*; nello specifico è situato nella busta 75 del 1832. Tutti i virgolettati dei documenti inerenti appunto il processo sono rinvenibili nella busta succitata. Mi si permetta in questa sede di esprimere un sincero ringraziamento al professor Povoletto, alla dottoressa De Gregorio ed ai suoi collaboratori dell'Archivio di Stato di Vicenza.

In men che non si dica il Commissario Distrettuale di Vicenza, in seguito al rapporto della Deputazione Comunale di Bolzano, a sua volta attivata da una denuncia del parroco di Lisiera, don Giacinto Mabilia,³ fece arrestare, assoggettandoli quindi alla valutazione del Tribunale Provinciale del capoluogo berico, sia il Colla che il Marchesan, entrambi 'villici', rispettivamente di 27 e 22 anni, per aver dileggiato alcuni riti religiosi ed in primis il sacramento dell'Estrema Unzione.

Gli interrogatori a trecentosessanta gradi svolti da Gaetano Fostini,⁴ giudice relatore⁵ incaricato di indagare sul caso, coinvolsero 'figure simbolo' oltre che 'in carne ed ossa' della comunità, quali, tra le altre, l'oste di Monticello Conte Otto, un agente comunale di Bolzano, e la perpetua di un prete proveniente da una località vicina. Le conclusioni cui giunse il magistrato non lasciavano adito a dubbi: "Il Paroco non esponeva gli eventi che per altrui voce, ma quelli che viddero quella mascherata la rappresentarono sotto un aspetto meno censurabile [...] riguardandola più per una chiassata" (ASVI, 1), escludendo quindi "che si fossero intese proferire parole o vedute altre finzioni dilegianti il culto" (ASVI, 1).⁶ Se a ciò si aggiunge la 'buona fama' degli imputati, confermata da tutti i testimoni, al Fostini non rimase che constatare "il non verificarsi nel denunciato fatto le caratteristiche del delitto di perturbata Religione" (ASVI, 1) e proporre perciò "di doversi desistere da ogni ulteriore investigazione" (ASVI, 1) nei confronti di Gaetano Colla e di Giuseppe Marchesan.⁷ Il Consesso Criminale⁸ dell'Imperial Regio Tribunale Provinciale di Vicenza, all'unanimità, fece propria tale indicazione nella deliberazione, confermata il 10 aprile 1832 dall'Imperial Regio Tribunale d'Appello di Venezia.⁹

3 Sui tormentati rapporti tra il parroco don Giacinto Mabilia e la comunità di Lisiera si veda la nota 17 del presente contributo.

4 "Un uomo, il Fostini, che le varie *sessioni* cui prese parte denotano come giudice assai prudente e perspicace" (Povolo, 2006, 84). Sulle *sessioni criminali* si veda la nota 23 del presente contributo.

5 Sul ruolo di tale giudice previsto dalla procedura si vedano il paragrafo intitolato "Il diritto e la procedura" e la relativa nota 13 del presente contributo.

6 Fostini, ad esempio, precisa: "Non intendendo altre espressioni se non che abbisognasse il moribondo di oglio di sasso o *provemo a darghe un poco di oglio di sasso per vedere se el stasse meglio* [mio il corsivo, ndr]." Il parroco don Giacinto Mabilia, invece, nella propria denuncia sosteneva, per sentito dire, che si fosse usata anche la specifica denominazione di "Olio Santo", circostanza smentita da tutti i testimoni interrogati dal giudice.

7 Più precisamente Fostini propone pure di rimettere gli atti alla "competente giudicatura politica" per accertare un'eventuale violazione della "disciplina per la maschera." Tale suggerimento sarà fatto proprio dalla deliberazione. Il fascicolo processuale non riporta invece gli esiti di tale procedimento. Contiene però la lettera accompagnatoria, datata 17 maggio 1832, con cui l'Imperial Regia Giudicatura Politica restituisce all'Imperial Regio Tribunale Provinciale l'incartamento ricevuto in consultazione. Sempre in sede politica nei confronti di Gaetano Colla e di Giuseppe Marchesan pendeva anche, lo si evince dagli interrogatori e dal referato del relatore, un reclamo per una "ruberia di legna."

8 Il Consesso che pronunciò la deliberazione aveva la seguente composizione: Bizozero (presidente), Fostini (relatore-consigliere), Cavazzani, Borgo, Pedrazza, Neumann, Nardini, Canneti, Bettarin, tutti consiglieri.

9 Naturalmente, oltre a quello di Vicenza, si avevano nelle cosiddette *province venete* i Tribunali

IL DIRITTO E LA PROCEDURA¹⁰

Il delitto di "Perturbazione della religione" contestato a Gaetano Colla ed a Giuseppe Marchesan era contemplato nella Parte I, Sezione I, del Codice Penale Universale Austriaco del 1803 ai paragrafi 107, 108, 109:

"Commette il delitto di perturbazione della religione

a) chi con parole, scritti, o fatti bestemmia contro Dio;

b) chi turba un esercizio di religione, ch'è in osservanza nello Stato, o chi con ingiuriosa violazione delle cose destinate al divin culto, o con altro qualunque fatto, detto, o scritto mostra pubblicamente disprezzo per la religione;

c) chi osa di sedurre un cristiano ad apostatare dal cristianesimo;

d) chi si sforza di diffondere l'incredulità, o di spargere una dottrina contraria alla religione cristiana, o di fondare una setta.

Se colla perturbazione della religione venne dato pubblico scandalo, o n'è seguita qualche seduzione, o all'attentato fu congiunto il comun pericolo, la pena di questo delitto è del carcere duro da uno fino a cinque anni, e secondo il maggior grado di malizia, od il maggior pericolo anche fino a dieci anni.

Non concorrendo alcuna delle circostanze menzionate nel paragrafo precedente, la perturbazione della religione è punita col carcere da sei mesi ad un anno" (Vinciguerra, 1997).

Nelle sue forme ordinarie il processo penale si articolava in tre fasi distinte: l' 'investigazione generale e preliminare' (o 'inquisizione preliminare'), l' 'inquisizione' (o 'inquisizione speciale') e la deliberazione della sentenza.

Di volta in volta veniva scelto, tra i magistrati del Tribunale Provinciale di competenza, un giudice relatore che riassumeva gli atti costituenti proprio la prima fase del processo.

Tale riassunto prendeva appunto il nome di 'referato di preliminare investigazione' e conteneva l'opinione dello stesso giudice relatore sul legale riconoscimento del fatto esaminato, così come sull'esistenza di indizi sufficienti per la continuazione del processo medesimo.

Provinciali di Venezia, Padova, Verona, Treviso, Udine, Rovigo e Belluno (cui va aggiunta la suddivisione provinciale in preture urbane e *fuorensi*). Esercitava la seconda istanza il Tribunale Generale d'Appello di Venezia. A tal proposito si rammenta che, successivamente ai moti del 22 marzo 1848, la proclamazione della repubblica nella città lagunare, sino alla resa del 22 agosto 1849, determinò uno spostamento della stessa seconda istanza a Verona. Ecco perché nei processi relativi a quel periodo le sentenze d'appello rinvenibili a Vicenza, rioccupata dagli austriaci già il 10 giugno del 1848, provengono dalla città scaligera. Per la suddivisione giurisdizionale e giudiziaria del Lombardo-Veneto cf. soprattutto, anche per una più ampia bibliografia, Sandonà, 1912 e Raponi, 1986.

¹⁰ Il corsivo è d'ora in avanti usato sempre per le citazioni dirette dalla ristampa anastatica del Codice Penale Universale Austriaco del 1803 (seconda edizione ufficiale, Milano, 1815), in Vinciguerra (1997). Anche la punteggiatura originale viene rispettata.

In seguito alla lettura del succitato referato, gli altri membri del Consesso Criminale si pronunciavano su quanto appena proposto dal loro collega.

L'orientamento prevalente poteva decretare sia un 'concluso di desistenza',¹¹ come nel caso al centro della riflessione del presente contributo (tra l'altro con votazione all'unanimità), e conseguente fine della fase istruttoria per la non sussistenza del delitto o per l'assenza di indizi sufficienti per il proseguimento dell'indagine,¹² sia l'apertura della vera e propria fase inquisitoria del processo.¹³

-
- 11 "La pronuncia di un decreto di archiviazione o di non luogo a procedere non escludeva, d'altro canto, la possibilità dell'apertura di una nuova inquisizione nei confronti dei soggetti già indagati, qualora alle prove ed agli indizi raccolti in precedenza si fossero aggiunti ulteriori riscontri di carattere probatorio. Infatti, a differenza delle sentenze, i decreti di "desistenza" non potevano acquistare forza di giudicato e non si poneva di conseguenza un problema di violazione del principio che sancisce il *ne bis in idem* [...] Al fine di tutelare il buon nome delle persone sospettate di aver posto in essere il reato, il codice disponeva che in caso di accertata infondatezza o insufficienza di indizi i giudici dichiarassero in via ufficiale l'inconsistenza di ogni addebito. In ogni caso, era possibile che gli imputati chiedessero la prosecuzione del giudizio, per ottenere in tal modo un pieno riconoscimento della loro innocenza, o per lo meno un'attestazione ufficiale che non vi erano prove sufficienti a consentire la pronuncia di una sentenza di condanna nei loro confronti" (Rondini, 2000, 79, nota 200).
- 12 Ciò in base al paragrafo 273, Parte I, Sezione II, del Codice. Il processo intentato a Gaetano Colla e Giuseppe Marchesan si svolse nel 1832, prima dunque dell'introduzione della *Sovrana Patente* del 1833 che mirava a rendere più efficaci le disposizioni già previste dal paragrafo 412, Parte I, Sezione II, del Codice in tema di prove indiziarie. "In realtà la *Sovrana patente* del 1833 riprendeva nella loro sostanza i principi già esposti nel contestato paragrafo 412 del codice, diversificando però notevolmente la varietà degli indizi preconstituiti che si potevano individuare sia sul piano più generale, che nei confronti di alcuni specifici *delitti*... E se da un lato rendeva meno difficoltoso l'utilizzo del libero convincimento del giudice rispetto a casi complessi non sorretti dalla prova testimoniale, dall'altro non aveva di certo abbandonato il principio di fondo che animava il codice, volto a decretare la colpevolezza dell'imputato solo nell'ipotesi accertata e provata indubbiamente "che altri fuorché l'inculpato lo abbia commesso" (Povolo, 2006, 107). Inoltre il margine di discrezionalità dei giudici di prima istanza non era tanto dettato dal sistema di prove stabilito dal Codice, "quanto piuttosto dal serrato ed automatico controllo gerarchico che costringeva spesso il *giudizio criminale* ad assumere le proprie decisioni con estrema prudenza e sulla scorta dell'esiguo spazio concesso dal *Codice Penale*" (Povolo, 2006, 55).
- 13 "La fase inquisitoria costituiva la struttura portante del processo, sia in quanto il fascicolo che la racchiudeva avrebbe dovuto in molti casi essere inviato alla corte d'appello, sia perché, in base al paragrafo 415 del codice, comportava comunque, in ogni caso, la pronuncia di una sentenza" (Povolo, 2006, 35, nota 42). Inoltre, anche "terminata la fase inquisitoria, il relatore (per lo più lo stesso giudice che aveva condotto la precedente istruttoria preliminare) riassumeva gli atti di protocollo che costituivano la seconda fase del processo in una relazione che veniva denominata *Referato di finale inquisizione*. In questa relazione il magistrato che aveva condotto le diverse fasi del processo, dopo averne riassunto i momenti più salienti, proponeva la pena che, a suo giudizio, doveva essere inflitta nei confronti degli imputati, oppure la sospensione del processo per mancanza di prove legali. Gli altri membri del *Giudizio Criminale* a loro volta esprimevano le proprie valutazioni, che potevano divergere o concordare con quanto indicato dal giudice relatore. Sia nei *Referati di preliminare investigazione* che nei *Referati di finale inquisizione* il magistrato relatore doveva giustificare la sua opinione in base al dettato del codice. E così pure coloro che divergevano dalla sua opinione (i cosiddetti *preopinanti o votanti*) dovevano motivare la diversa valutazione delle prove e degli indizi sempre in base ai paragrafi del codice" (Povolo, 2006, 35-36).

Il paragrafo 433, Parte I, Sezione II, del Codice recitava però: *"Se il soggetto dell'inquisizione è stato uno de' seguenti delitti: cioè, alto tradimento, sollevazione, e ribellione, pubblica violenza, abuso della podestà d'ufficio, falsificazione di carte di pubblico credito, falsificazione di monete, perturbazione della religione, omicidio, uccisione, duello, appiccato incendio, rapina, od ajuto prestato a delinquenti, quella qualunque sentenza, che fu proferita, deve sempre prima della pubblicazione esser portata alla cognizione del superior giudizio criminale, sia che si tratti d'un delitto consumato, od anche solamente attentato [mio il grassetto, ndr.]"* (Vinciguerra, 1997).¹⁴

Il controllo gerarchico esercitato dalla Corte d'Appello sui giudici del Tribunale Provinciale, per quanto concerne il delitto ipotizzato nella vicenda di Lisiera, si estendeva dunque anche alla prima fase del processo, non comportando il 'concluso di desistenza' l'automatica ed immediata archiviazione del caso.

IL GIUDICE, I GIUDICI, I REFERATI COME INTERPRETI DI CULTURE

Per tutta l'epoca del dominio austriaco il clero continuò a rappresentare un ceto di grande influenza nella vita rurale, forse il solo realmente persuasivo nei confronti dei contadini.

Mentre però in Lombardia, e non esclusivamente alla vigilia dell'Unità d'Italia, la stragrande maggioranza dei parroci era di origine piccolo-borghese, in Veneto invece la carriera ecclesiastica risultava percorsa da un numero non indifferente di soggetti di ascendenza proletario-contadina; soggetti certo alfabetizzati, che il popolo percepiva comunque come vicini al proprio modo di essere e di pensare e con cui veniva di frequente in contatto, soprattutto dopo che nel 1815, conclusosi il periodo napoleonico, agli stessi parroci era stata riconsegnata la piena gestione dello stato civile.¹⁵

14 Il paragrafo 434, Parte I, Sezione II, del Codice prevedeva la stessa procedura anche per il delitto di truffa, aggravato da particolari circostanze. Nel caso in cui il l'Imperial Regio Tribunale d'Appello di Venezia avesse optato per la colpevolezza di Gaetano Colla e di Giuseppe Marchesan, in base al paragrafo 443, Parte I, Sezione II, del Codice la sentenza avrebbe dovuto essere trasmessa al Supremo Tribunale di Giustizia (terza istanza con sede a Verona sino al 1851, anno del suo assorbimento da parte della Suprema Corte di Giustizia e Cassazione di Vienna).

15 A tal proposito si veda Meriggi, 1987, 210-212. Lo stesso Meriggi puntualizza come addirittura nel 1855 "[...] la Casa d'Austria aveva provveduto a rinsaldare ulteriormente gli anelli della propria rete di consenso nei territori italiani attraverso la stipulazione di un Concordato con la Santa Sede che, operando una notevole inversione di tendenza rispetto a tutto un orientamento ideologico di matrice giuseppina, era venuto incontro a tradizionali rivendicazioni di parte ecclesiastica, restituendo alla Santa Sede il pieno ed assoluto diritto di nomina dei vescovi ed estendendo legislativamente la già cospicua influenza della Chiesa in materia di politica scolastica e di istruzione pubblica. Questo passo, negli anni seguenti, contribuì largamente al coagularsi di una corrente d'opinione "ultracattolica" che costituì una tardiva ma robusta area di consenso verso l'operato del governo e che, anche dopo la resezione del Lombardo-Veneto dall'Impero, avrebbe seguito a rappresentare una sorta di spina nel fianco per il nuovo stato unitario soggetto allo scettro dei Savoia. Il clero lombardo-veneto, che era

In realtà poteva anche accadere che i 'villici' ignorassero il sacerdote, ma non la chiesa parrocchiale, cuore della comunità. Anzi in chiesa si recavano di buon grado perché, specie la domenica, costituiva appunto il fulcro della loro vita sociale, con la piazza del paese e con l'immane osteria.¹⁶

Talora però il prete si dimostrava quanto meno 'poco entusiasta' di fronte ad alcune festività che affondavano le proprie radici in tradizioni secolari pagane; e l'epoca del carnevale era una di queste, perché sottendeva una visione del mondo naturalistica profondamente legata ai cicli agrari stagionali e perché precedeva immediatamente il periodo quaresimale.

Ma il carnevale si opponeva anche al quotidiano, sconvolgendo valori, istituzioni e ruoli sociali; per questo, al di là degli elementi di mentalità o psicologici, e proprio perché "il senso del "festoso" non si dà a prescindere dal contesto sociale" (Meneghetti Casarin, 1981, 864), il problema che si pone è soprattutto quello di "rintracciare un nesso tra queste manifestazioni dal tono indubbiamente "eccessivo" (nel senso che si avverte una certa forzatura nello svolgersi della scena) ed i modi dell'esistenza quotidiana" (Meneghetti Casarin, 1981, 864).¹⁷

stato – specie quello lombardo – antiaustriaco alla vigilia del '48, in ossequio al nuovo corso inaugurato da Pio IX, dopo il Concordato dette vita ad un nutrito reticolo di consensi di matrice "austropapale", che non mancò di influenzare l'orientamento delle masse contadine in relazione al problema nazionale" (Meriggi, 1987, 366).

16 A riguardo si veda, tra gli altri, Huppert, 1990, 15-30.

17 In età moderna "il quadro che le visite pastorali e le relazioni dei parroci ad esse legate presentano di Lisiera è quello di una comunità ordinata e conformata ad una religiosità solida, stabile nella fede e nell'osservanza, le cui eventuali sbavature certo non valgono ad alterare significativamente l'insieme [...] Ma è necessario segnalare come altri atteggiamenti meno gravi, ma sempre inquietanti, vengano minimizzati dal sacerdote che risponde alle domande del vescovo. Con ciò non voglio intendere che il clero secolare sia dedito, per ragioni di prestigio, a tacere la verità; soltanto che la consuetudine con i parrocchiani li induce a ridimensionare certe indebite manifestazioni" (Megna, 1981, 167, 170). Nel 1825, don Giacinto Mabilia (parroco di Lisiera dal 1825 al 1848), appunto nel questionario circa il suo ufficio di parroco affermava: "[...] "non manco al mio dovere, predicando ogni festa dall'altare al popolo e facendo la dottrina cristiana, così pure nell'amministrazione dei ss. Sacramenti e nell'assistenza agli infermi che mai abbandono" Eppure nelle domande ai parroci non veniva richiesta alcuna giustificazione o notizia circa il proprio operato. Vent'anni più tardi il Mabilia ripeterà questa frase a difesa contro le accuse mossegli da alcuni parrocchiani "padri di famiglia", quali "la mancanza dei Sacramenti ai moribondi, come più volte avvenne nei tempi passati" [mio il corsivo, ndr]. Se da una parte il prete doveva vigilare diligentemente sulla fede e sui costumi dei fedeli, dall'altra egli non poteva sfuggire al controllo dei parrocchiani. Il compito precipuo dell'azione pastorale del prete consisteva nell'essere guida degli individui e della comunità, ma egli era anche il giudice dei litigi, il paciere nelle querele, il consulente negli affari più difficili. Infine, a lui spettava di rimuovere gli scandali, di avvicinare e correggere i devianti, di provvedere ai più bisognosi. Tutto ciò implicava un contatto personale, una conoscenza specifica delle anime che egli aveva in cura, per cui nei momenti salienti della vita dei fedeli, la sua condotta aveva un significato particolare, doveva osservare una certa consequenzialità. *Il sacramento dell'estrema unzione rappresentava un possibile strumento di salvezza, di redenzione dal peccato; perciò la morte repentina, determinata da un agente o da una causa esterna, e quindi non assistita dalla figura del prete, lasciava sgomenti* [mio il corsivo, ndr] [...]

D'altronde nel Codice del 1803, dalla tipologia dei reati contemplati così come dalla procedura, risulta evidente la ricerca di un 'assetto calibrato' tra un apparato statale burocratico e gerarchico ed una società ancora profondamente "intrisa di valori tradizionali e conservativi" (Povolo, 1997, 6).

Presenza di un apparato giudiziario gerarchico dunque. Con una immediata conseguenza sulla 'fisionomia' del processo, articolato in varie fasi. Ma un processo gerarchico deve poter contare su di uno strumento capace di comporre appunto tutti i 'segmenti' che lo costituiscono. Ecco la necessità di creare e di conservare un fascicolo che garantisca "completezza e autenticità della documentazione" (Damaška, 1991, 101).

I documenti contenuti in tale fascicolo non sono documenti interni volti a regolamentare la procedura, sono vere e proprie fonti d'informazione, magari non inattaccabili, ma che conferiscono al fascicolo il ruolo di caposaldo del processo gerarchico che sarebbe minato nelle fondamenta se al suo principale "meccanismo di integrazione"(Damaška, 1991, 102), cioè al fascicolo stesso, non venisse attribuita sufficiente importanza.

A questo proposito va precisato che, nonostante il Codice prescrivesse, in qualsiasi grado di giudizio, la lettura di tutte le carte processuali,¹⁸ era inevitabile che i consessi che emettevano le sentenze, specie ai vertici dell'amministrazione della giustizia, non potessero disperdersi nel mare di dettagli forniti dalla miriade di documenti accumulati. Ecco allora che i referati del giudice relatore acquisivano, date queste premesse, una funzione di compendio imprescindibile, volta appunto anche a facilitare la consultazione di tali documenti.

Scrive l'arciprete di Quinto Francesco Dalla Vecchia, interpellato dalla Curia Vescovile per far luce sul comportamento di don Mabilia: "Che un Parroco [...] manchi all'adempimento d' un precetto sacro e divino, questo mancamento mi sorprende e mi agita; [...] corre per sopra più a tutti i vicini marcati, e Fiere di città e ville, sicché egli medesimo manca dalla parrocchia quasi la metà dell'anno." Ed alcuni parrochiani in una lettera al Vescovo: "Per la festa solenne del SS. Rosario aveva promesso, nella domenica antecedente, una seconda messa in un giorno sì grande, che poi non vi fu; la mancanza di altra messa in giorno di Sagra *ha destato l'indignazione generale, ma egli nulla cura, e di tutto egli ride* [mio il corsivo, ndr]" (Residori, 1981, 1237-1242). Il 31 dicembre del 1847 don Giacinto Mabilia dovette presentarsi alla Curia Vescovile per giustificare gli addebiti che gli erano stati rivolti e di cui i succitati formano solo una piccola parte. Si difese argomentando di presunte trame politiche ai suoi danni. La vicenda in realtà terminò ben presto perché gli fu affiancato un cappellano, ma soprattutto perché don Mabilia morì pochi mesi più tardi, lasciando tra l'altro l'edificio della chiesa di Lisiera in condizioni statiche allarmanti. Alla luce di tutte queste considerazioni, ed in particolare alla luce delle gravissime mancanze del parroco relative all'assistenza ai moribondi, ben si comprende quindi il significato della mascherata inscenata da Gaetano Colla e da Giuseppe Marchesan e la benevolenza con cui quell'eccesso fu accolto dall'intera comunità.

¹⁸ Il più esplicito, a tale riguardo, è il paragrafo 423, Parte I, Sezione II, che vieta addirittura espressamente la predisposizione di un *estratto* delle carte processuali.

Inoltre, pur non incorrendo i giudici nell'obbligo di motivare la loro deliberazione,¹⁹ la discussione tra i membri del collegio, sovente riportata, almeno in forma sintetica, nel *voto* conseguente al referato finale, consentiva proprio alle istanze superiori di 'misurare' il grado di libertà di discernimento e di interpretazione della legge adottato dai colleghi del Tribunale Provinciale (Rossetto, 2008, 82-83).

Certo, se uno stato diviene "il destinatario esclusivo della fedeltà [...] la società viene '*statizzata*', ossia ingoiata dallo stato. Problemi sociali e valori della società si dissolvono così in problemi e valori dello stato" (Damaška, 1991, 147).²⁰

Ciò però non esclude che possano crearsi alcune aree di frizione appunto tra criteri giuridici puri e linee di politica del diritto, nel nostro caso conseguenza del fatto che i magistrati dei Tribunali Provinciali, che si occupavano sia di svolgere le indagini che di prendere le decisioni, senza alcuna differenziazione di specializzazione, esercitavano comunque un potere delegato, circoscritto da certi criteri e soggetto ad un controllo superiore.

Lawrence Friedman, a proposito del rapporto tra società e diritto puntualizza: "Il diritto in generale trae origine dalla società e dalla cultura [...]. Nel lungo periodo prevalgono sempre le reali forze 'sociali'; più una società è complessa, meno possono funzionare sistemi di controllo informali [...]. La forma e la struttura del sistema giuridico, cioè la c.d. 'variabile strutturale', può essere determinante dei contenuti della produzione normativa solo nel breve periodo, mai però nel lungo" (Friedman, 1978, 16).

Chiaramente una teoria generale del diritto che dia rilievo al ruolo dei gruppi d'interesse ed alle forze sociali non può non dedicare grande attenzione ai giudici, essi stessi un gruppo di interesse; a questo riguardo Friedman ritiene che "[...] un giudice sarà portato a decidere in modo da soddisfare le pretese che gli vengono presentate quando egli stesso avrà un interesse a fare così, o quando i suoi colleghi o i suoi valori glielo imporranno; peraltro i valori sono residui persistenti di strutture sociali anteriori, che riflettono vecchi assetti di potere e di influenza; e la pressione del gruppo professionale dipende da chi sono i colleghi, cioè – ad esempio – dai modi di reclutamento della professione, che costituiscono un fattore ben lungi dall'essere politicamente neutro" (Friedman, 1978, 327).

Sul rapporto tra magistratura e concetto di potere delegato, alcuni passi di Friedman sono realmente illuminanti: "Tutte le istituzioni cui si applica il nome di 'corte' o 'tribunale' sono vincolate da certe norme sulla giurisdizione, sulla competenza e sulla

19 Se non in caso di ricorso: si veda il paragrafo 464, Parte I, Sezione II, del Codice.

20 Precisa però lo stesso Damaška, 1991, 148, nota 15: "Quand'anche si riconosca, *rebus non iam stantibus*, come vestigia del passato, l'esistenza di classi antagoniste, lo stato non si ritiene tuttavia un arbitro neutrale nei conseguenti conflitti di classe, ma parteggia invece per la classe favorita dalla sua teoria etico-sociale."

procedura e sono influenzate dalla concezione del ruolo giudiziario proprio della cultura giuridica interna [...]. Il ragionamento giuridico e lo stile del diritto sono un fatto sociale importante, sia che essi costituiscano o che non costituiscano la chiave per comprendere ciò che pensano i giudici [...]. Il ragionamento giuridico infatti è un tipo di atto giuridico normativo, che produce norme e 'interpretazioni' delle leggi [...]. E' interessante il fatto che alcuni operatori giuridici autoritativi *non* fanno uso del ragionamento giuridico [...]. Insomma, alcuni operatori giuridici forniscono motivazioni ed altri non le forniscono. La spiegazione di ciò va ricercata nelle dottrine della *legittimità* che costituiscono il supporto rispettivamente delle diverse istituzioni. In un sistema giuridico si possono distinguere due tipi di legittimità. Una è la legittimità *primaria* che è quella dell'autorità ultima o suprema [...]. Orbene quell'autorità che è dotata di legittimità primaria non ha bisogno di fornire ragioni o motivazioni del suo operato [...]. Tutti gli altri operatori giuridici hanno un potere derivato ed una *legittimità derivata*. Essi possono avere il dovere di giustificare i propri atti o di mostrare di collegarsi in qualche modo con l'autorità e con la legittimità superiore [...]" (Friedman, 1978, 389-392). E conclude: "Le forze sociali, la storia e la cultura agiscono costantemente sul sistema giuridico facendo mutare le norme, o ritardando, incanalando e attenuando il loro mutamento [...]. Inoltre le istituzioni interagiscono tra loro; le persone che in esse lavorano hanno dei superiori e degli inferiori; esse desiderano fare bene il loro lavoro; esse hanno i propri valori; esse intendono soddisfare le pretese che loro vengono rivolte dall'interno e dall'esterno delle istituzioni stesse, desiderano assicurarsi apprezzamento ed evitare – se possibile – le grane ed il biasimo" (Friedman, 1978, 472).

Alla luce delle precedenti considerazioni appare chiaro, dunque, quanti potessero essere i fattori che concorrevano alla ricostruzione della verità processuale: personalità e provenienza sociale dei soggetti implicati negli eventi, controlli incrociati in un apparato giudiziario gerarchico, valori di riferimento, pregiudizi, bagaglio culturale e *forma mentis* di ciascun magistrato appartenente al Tribunale Provinciale (Povolo, 2006).

Ciò comporta una serie di problemi interpretativi delle *descrizioni* trasmesse a loro volta dai fascicoli processuali; documentazione di straordinario rilievo etnografico che ci rinvia ad una molteplicità di fatti interpretati appunto da funzionari impegnati a trattare gli stessi come comportamenti penalmente rilevanti.²¹

Se quindi il referato del giudice relatore, predisposto per il Consesso Criminale, assicurava una sorta di 'restituzione narrativa' della vicenda oggetto dell'indagine,

21 "[...] Potremmo pure aggiungere che per lo storico i giudici, con la loro attività, sono dei veri e propri *informatori*, in grado di trasmettere una serie cospicua di dati etnografici, filtrati, evidentemente, oltre che dalla specificità della scrittura che li contraddistingue, anche dai criteri tecnico-giuridici che fanno parte del loro bagaglio culturale" (Povolo, 2006, 20, nota 11).

connotata pure però dai suoi risvolti probatori, le discussioni che seguivano all'interno del Consesso Criminale medesimo scandagliavano tali risvolti per rendere quantomeno apparentemente credibile la deliberazione finale.²²

Poteva quindi accadere con una certa frequenza che proprio i giudici relatori fossero 'suggestionati' nella stesura dei referati, nel momento esatto della loro redazione, dal pensiero, che correva sia alla succitata discussione del Consesso Criminale, sia al potenziale intervento della Corte d'Appello.

Ma non basta.

Questi testi esprimono anche, pur attraverso una serie di condizionamenti di cui si è detto, "aspetti rilevanti di *culture* che per la loro inferiore posizione sociale, oppure per il ruolo subordinato cui sono state sottoposte dal processo gerarchico, si manifestano necessariamente in una dimensione che riflette solo apparentemente o parzialmente il contesto antropologico di cui esse sono espressione" (Povolo, 2006, 43).

E la tensione svelata dai referati tra *verità processuale*, in primo piano, e *verità effettuale*, sullo sfondo, si esplicitava in modo ancor più evidente quando il relatore, terminata la fase iniziale del processo stesso, doveva prospettare (proprio come nel caso riportato nel presente contributo) un 'concluso di desistenza' per l'insussistenza

22 Ricordiamo ancora una volta che "[...] i *Referati di preliminare investigazione* e (quando esistenti) i *Referati finali* (o di *finale inquisizione*) sono relazioni, più o meno ampie e più o meno argomentate, nelle quali il giudice, cui era stato affidato il compito di condurre il processo (*relatore*), riassumeva il caso esaminato e lo illustrava al Collegio giudicante, il quale avrebbe infine dovuto decidere in merito a quanto da lui proposto. Nel *referato iniziale* il *relatore* argomentava se, a suo giudizio, il delitto denunciato era stato effettivamente commesso e se esistessero gli indizi sufficienti per procedere contro la persona su cui gravavano i sospetti. Nel *referato di finale inquisizione* il relatore, dopo aver compiuto la sua *inquisizione*, proponeva il suo *voto* in merito alla pena o alle altre misure da assumere nei confronti dell'imputato. Come già si è osservato, in taluni casi i *referati* riportano pure riassunti, più o meno ampi, delle argomentazioni divergenti di alcuni dei membri del *consesso* rispetto a quanto proposto dal relatore. Si tratta in realtà di estratti delle discussioni trascritte sui protocolli di consiglio delle *Sessioni criminali*" (Povolo, 2006, 149). Tali *Sessioni* "[...] non riportano il *referato* del relatore, ma il solo suo *voto* finale, seguito poi dalle eventuali obiezioni degli altri *votanti* o *preopinanti*. Le *sessioni* si chiudevano con le *deliberazioni*, che riportavano il *voto* e le relative maggioranze sui singoli punti inizialmente prospettati dal relatore sia sulla presunta e raggiunta colpevolezza degli imputati, che su altri provvedimenti che si riteneva dovessero essere assunti. Dalle *deliberazioni* si traevano le sentenze, le quali, in molti casi, per essere *pubblicate* e divenire esecutive, dovevano attendere la pronuncia della Corte d'Appello di Venezia [...]. Lo stile *letterario* delle *sessioni* risente ovviamente del ragionamento giuridico tramite cui la vicenda viene presentata e si dipana progressivamente tra un *voto* e l'altro. Ed ovviamente il linguaggio stesso, più o meno elegante e preciso, dipendeva dallo stile del segretario che stendeva i verbali. E, come tutti i verbali, ovviamente, anche quelli stesi nei *Protocolli di consiglio* erano trascritti dopo la discussione e tendevano essenzialmente a riprodurre l'*immagine* che il *consesso* intendeva dare di sé rispetto all'esterno [...]. Di certo, essi ci hanno trasmesso un'immagine vivida: quella di un gruppo ristretto di giudici che per decenni, più volte la settimana, si riunirono nelle aule del tribunale non solo per discutere di prove e di indizi, ma anche per affermare la propria personale visione della società dell'epoca" (Povolo, 2006, 661-662).

del delitto o di indizi sufficienti per la continuazione del processo medesimo (Povolo, 2006).

Erano appunto tutte queste 'disarmonie' in definitiva, per concludere con Povolo, "a racchiudere i diversi livelli interpretativi tramite cui i *referati* si prestano ad essere esaminati e, conseguentemente, a suggerire le interrelazioni costanti tra *fatti*, prove ed interpretazioni" (Povolo, 2006, 44).

EDEN ZADNJIH PUSTNIH VEČEROV. HABSBUŠKO KRIMINALNO PRAVO V MALI RURALNI SKUPNOSTI LISIERA V POKRAJINI VENETO (1832)

Luca ROSSETTO

Univerza v Padovi, Oddelek za zgodovino, IT-35141 Padova, Via del Vescovado 30

e-mail: franzkarl2002@yahoo.it

POVZETEK

Marca leta 1832. V kraju Lisiera pri Vicenzi je na predzadnji pustni večer po vaških ulicah krenil sprevod v maskah in vzbudil župnikov bes. Na videz "normalen" dogodek za tisto praznično obdobje: vendar sta bila prav na župnikovo pobudo dva "podeželana" takrat obtožena kaznivega dejanja "motenja religije", kar je v kratkem enomesečnem obdobju privedlo do posega Cesarskega kraljevega provincijskega sodišča v Vicenzi (sprva sodnika poročevalca, ki mu je bilo naloženo, naj preiskuje zadevo), pa tudi Cesarskega kraljevega glavnega pritožbenega sodišča v Benetkah.

V tem primeru je torej interpretacija pusta – kot enega najbolj reprezentativnih dogodkov ljudske kulture – tesno povezana z opredelitvijo (najprej hierarhične in šele zatem kulturne) vloge habsburškega sodstva v Venetu v začetku tridesetih let 19. stoletja. Ta interpretacija prodira v družbene dinamike, ki zadevajo kraje neke majhne skupnosti (na primer ceste v soheski, krčmo ali župnišče); slednji so prej in v večji meri simbolni kakor pa fizični kraji.

Vse to se dogaja na ozadju Avstrijskega splošnega kazenskega zakonika iz leta 1803, v katerem in skozi katerega se jasno (vse od tipologije obravnavanih kaznivih dejanj do procesnega prava) razkriva iskanje "uravnotežene ureditve", in sicer ravno med birokratskim in hierarhičnim državnim aparatom na eni ter družbo, ki je še globoko prežeta s tradicionalnimi in konzervativnimi vrednotami, na drugi strani.

Ključne besede: pust, skupnost, Avstrijski splošni kazenski zakonik, sodnik poročevalec, interpretacija, poročila, habsburško kriminalno pravo

FONTI E BIBLIOGRAFIA

- ASVI, 1** – Archivio di Stato di Vicenza (ASVI), Fondo Tribunale Austriaco, Penale, busta 75.
- Vinciguerra, S. (ed.) (1997):** Codice Penale Universale Austriaco (1803). Padova, Cedam.
- Damaška, M. R. (1991):** I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo. Bologna, Il Mulino.
- Friedman, L. M. (1978):** Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali. Bologna, Il Mulino.
- Huppert, G. (1990):** Storia sociale dell'Europa nella prima età moderna. Bologna, Il Mulino.
- Megna, L. (1981):** Vita religiosa e pietà di popolo in una comunità rurale vicentina d'Ancien Régime: Lisiera e centri limitrofi nell'età moderna. In: Povoletto, C. (ed.): Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta. Strutture–congiunture–episodi. Vicenza, Edizioni Parrocchia di Lisiera, 165–211.
- Meneghetti Casarin, F. (1981):** Immoralità o intemperanza giovanile? Una domenica di Carnevale a Lisiera nell'anno 1785. In: Povoletto, C. (ed.): Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta. Strutture–congiunture–episodi. Vicenza, Edizioni Parrocchia di Lisiera, 841–870.
- Meriggi, M. (1987):** Il Regno Lombardo – Veneto. Torino, Utet.
- Povoletto, C. (1997):** Rapporti dell'Imperial Regio tribunale di Vicenza all'Imperial Regio Tribunale d'Appello in Venezia (anni 1842–1844). Vicenza.
- Povoletto, C. (2006):** La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento. Verona, Cierre.
- Raponi, N. (1986):** Il Regno Lombardo – Veneto (1815–1859/66). In: Aa. Vv.: Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli Stati preunitari alla caduta della destra. Atti del LII Congresso di Storia del Risorgimento Italiano (Pescara, 7–10 novembre 1984). Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 93–157.
- Residori, S. (1981):** Aspetti e problemi di storia sociale in una comunità rurale vicentina nel secolo XIX. In: Povoletto, C. (ed.): Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta. Strutture–congiunture–episodi. Vicenza, Edizioni Parrocchia di Lisiera, 1139–1261.
- Rondini, P. (2000):** Fidem facere iudici. La giustizia penale nel Regno Lombardo – Veneto fra prova legale e intimo convincimento. Tesi del Dottorato di Ricerca in società, politica, religione nella formazione dell'Europa moderna, ciclo XIV. Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore.

Rossetto, L. (2008): Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto. In: Chiodi, G., Povolo, C. (eds.): Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel regno Lombardo – Veneto. Verona, Cierre, 61–91.

Sandonà, A. (1912): Il Regno Lombardo – Veneto (1814–1859). La costituzione e l'amministrazione. Milano, Cogliati.